

Allegato "B" al n. 1608/1119 di repertorio -----

----- **S T A T U T O** -----

----- **Articolo 1** -----

----- **Denominazione** -----

E' costituita in forma di Ente del Terzo Settore una  
associazione denominata -----

----- **"Casa di Orientamento Femminile C.O.F. ETS"** -----

----- **Articolo 2** -----

----- **Sede** -----

La associazione ha sede in Comune di Como. -----

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non  
costituiscono modificazioni dello statuto. -----

----- **Articolo 3** -----

----- **Durata** -----

La associazione ha durata illimitata. -----

----- **Articolo 4** -----

----- **Scopo** -----

La associazione non ha fini di lucro neppure indiretto ed  
opera per il perseguimento esclusivo di finalità civiche,  
solidaristiche e di utilità sociale. -----

E' scopo della "C.O.F." lo svolgimento, esclusivamente  
nell'ambito della Regione Lombardia, di attività nei settori  
dell'assistenza sociale e socio-sanitaria nonché della  
beneficenza a favore di persone svantaggiate in quanto minori  
in stato di bisogno ai sensi della vigente legislazione in  
materia ed adulti in difficoltà per ragioni economiche,  
sociali e psicologiche in particolare nei confronti di donne,  
con e senza minori a carico, tra cui quelle vittime di  
violenza, anche se minorenni non accompagnate. -----

----- **Articolo 5** -----

----- **Attività** -----

**i.** Per il perseguimento delle proprie finalità, la  
associazione esercita in via esclusiva o principale le  
seguenti attività di interesse generale: -----

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,  
commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e  
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni  
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22  
giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (articolo 5,  
comma 1, lettera a, del D.Lgs. 117/2017); -----

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti  
(articolo 5, comma 1, lettera r, del D.Lgs. 117/2017); -----

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di  
alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,  
e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o  
servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di  
interesse generale a norma del presente articolo (articolo 5,  
comma 1, lettera u, del D.Lgs. 117/2017); -----

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle  
infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive

modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi(articolo 5, comma 1, lettera q, del D.Lgs. 117/2017); -----

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 2727 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 5, comma 1, lettera w, del D.Lgs. 117/2017). -----

**ii.** Tale attività viene svolta in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. -----

**iii.** La associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà quindi offrire: -----

- ospitalità presso le proprie strutture per le beneficiarie ed eventuali minori; -----

- percorso di accompagnamento per il loro reinserimento sociale; -----

- sostegno materiale, giuridico, morale e sociale. -----

L'ente nell'ottemperare al proprio scopo sociale si conforma agli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa Cattolica nel rispetto delle volontà della propria fondatrice Serva di Dio Dott.ssa Adele Bonolis prevedendo un'assistenza morale e religiosa conforme a tali principi nei confronti delle persone assistite. -----

**iv.** E' consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle istituzionali, purchè tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6 del codice del Terzo settore. -----

**v.** L'associazione può infine porre in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. -----

L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore. -----

**vi.** L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscritti in un apposito registro se svolgono la loro attività in modo non occasionale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. -----

## ----- Articolo 6 -----

### ----- Associati -----

Gli associati sono coloro che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. -----

Sono associati i fondatori dell'associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengano ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo. -----

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. -----

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo. -----

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del consiglio di amministrazione) facendone richiesta al consiglio di amministrazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associazione. -----

## ----- Articolo 7 -----

### ----- Ammissione degli associati -----

Potranno essere associati coloro la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto della ammissione, la quota associativa. -

La ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. -----

Gli amministratori devono motivare l'eventuale rigetto della domanda entro sessanta giorni e darne comunicazione agli interessati. -----

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere entro sessanta giorni che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva. -----

## ----- Articolo 8 -----

### ----- Recesso ed esclusione degli associati -----

Gli associati cessano di far parte dell'associazione nei seguenti casi: -----

1. recesso dell'associato comunicato per iscritto al presidente del consiglio di amministrazione; -----
2. morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del

versamento richiesto della quota associativa; -----  
3. scioglimento dell'associazione; -----  
4. morte dell'associato; -----  
5. esclusione. La esclusione potrà essere disposta dal consiglio di amministrazione nei confronti dell'associato che  
a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione; -  
b) svolga attività contrarie all'interesse dell'associazione. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote versate né hanno diritto al rimborso delle quote versate gli eredi dell'associato in caso di morte di questi. -----

#### ----- **Articolo 9** -----

##### ----- **Organi dell'associazione** -----

Gli organi dell'associazione sono: -----

1. l'assemblea degli associati; -----
2. il consiglio di amministrazione; -----
3. il presidente ed il vice presidente; -----
4. l'organo di controllo/revisore legale dei conti. -----

#### ----- **Articolo 10** -----

##### ----- **Assemblea degli associati** -----

###### **i. Funzioni** -----

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti e dissenzienti. -----

L'assemblea: -----

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; -----
- nomina e revoca, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti; -----
- approva il bilancio; -----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; -----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ----
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; -----
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto. -----

###### **ii. Convocazione** -----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede dell'associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. -----

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto. -----

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. -----

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione. -----

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea. -----

#### **iii. Diritto di voto** -----

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. --- Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. -----

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. -----

Il voto si esercita in modo palese. -----

#### **iv. Svolgimento** -----

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del consiglio di amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal presidente dell'assemblea, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il consiglio di amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea. -----

Il presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in

qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. -----

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. -----

Nei casi ritenuti opportuni dal consiglio di amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: -----

a) che sia consentito al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante. -----

#### **v. Maggioranze** -----

L'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. -----

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. -----

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. --

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto. -----

#### **----- Articolo 11 -----**

#### **----- Consiglio di amministrazione -----**

##### **i. Funzioni** -----

È l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'associazione. -----

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. -----

Spetta al consiglio di amministrazione di: -----

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; --
- convocare l'assemblea degli associati; -----

- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale; -----
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'associazione; -----
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione; -----
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso; -----
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati; -----
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni; -----
- consentire la partecipazione dell'associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; -----
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; -----
- promuovere e organizzare gli eventi associativi; -----
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi. -----

Il consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. -----

## **ii. Composizione** -----

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il consiglio di amministrazione sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. -----

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: -----

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; -----
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; -----
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione. -----

Dalla funzione di componente il consiglio di amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. -----

Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno il presidente, eventualmente un Vice presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere. -----

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con i primi tra i non eletti in occasione delle procedure di nomina, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. In caso di mancanza di soggetti non eletti in occasione delle procedure di nomina, deve essere convocata l'assemblea che provvede alla sostituzione. -----

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. -----

### **iii. Funzionamento** -----

Il consiglio di amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. -----

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. -----

Alle riunioni del consiglio di amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'organo di controllo. -----

Il consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano. -----

Il consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti. -----

Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: -----

a) che sia consentita al presidente del consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti

posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante. -----

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del consiglio. -----

#### **iv. Doveri dell'ufficio** -----

I componenti il consiglio di amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. -----

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività. -----

I componenti il consiglio di amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. -----

I componenti il consiglio di amministrazione rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori dell'associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. -----

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile. -----

### **Articolo 12** -----

#### **Presidente dell'associazione** -----

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

È eletto all'interno del consiglio di amministrazione che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. -----

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. -----

### **Articolo 13** -----

#### **Organo di controllo** -----

#### **i. Funzioni** -----

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. -----

I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. -----

#### **ii. Composizione** -----

Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. -----

I componenti l'organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. -----

La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quella del consiglio di amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. -----

Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. -----

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il consiglio di amministrazione. -----

### **----- Articolo 14 -----**

#### **----- Revisione legale dei conti -----**

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. ----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

### **----- Articolo 15 -----**

#### **-- Assenza di scopo di lucro - Destinazione del patrimonio --**

**i.** La associazione non persegue scopo di lucro. -----

**ii.** Il patrimonio della associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

**iii.** E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

### **----- Articolo 16 -----**

#### **----- Patrimonio -----**

#### **i. Composizione** -----

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. -----

Si compone di: -----

a) un fondo di dotazione che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. -----

Il fondo di dotazione è rappresentato da danaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. -----

Il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite il consiglio di amministrazione o, in caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività di interesse generale nella forma di associazione senza personalità giuridica; -----

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni. -----

#### **ii. Funzione** -----

Il patrimonio è destinato allo svolgimento della attività istituzionale così come definita dal presente statuto. -----

#### **iii. Patrimoni destinati ad uno specifico affare** -----

Con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare. -----

### **Articolo 17** -----

#### **Bilancio** -----

**i.** L'esercizio associativo è annuale e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione di missione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà

conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. -----

**ii.** Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. -----

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati. -----

#### ----- **Articolo 18** -----

##### ----- **Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento** -----

In caso di scioglimento o estinzione della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice del terzo settore, con deliberazione dell'organo competente ad altri enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità secondo le disposizioni statutarie o dall'organo sociale competente, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Codice del terzo settore. -----

#### ----- **Articolo 19** -----

##### ----- **Norme di rinvio** -----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto da esso non previsto ed in quanto compatibili, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia. -----

Cadorago, 12 marzo 2026 -----

Firmato: Ornella Gambarotto -----

Firmato: Simone Parravicini notaio -----

Certifico io sottoscritto dottor SIMONE PARRAVICINI, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme allo statuto che in originale trovasi allegato sotto la lettera "B" all'atto in data 12 marzo 2026 n. 1608/1119 di rep. a mio rogito (registrato a Como il 16 marzo 2026 al n. 4650).  
Cadorago, 16 marzo 2026

File firmato digitalmente dal notaio SIMONE PARRAVICINI